

AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Il TAR Lazio – Roma, Sez. III-*quater*, con ordinanza 29 marzo 2018, n. 3534 ha autorizzato parte ricorrente a procedere all'integrazione del contraddittorio mediante notifica del ricorso per pubblici proclami in via telematica nei confronti dei soggetti che vedrebbero ridursi il fondo FSR 2008 in caso di accoglimento del gravame.

Ai fini della notifica per pubblici proclami ai controinteressati si pubblica, pertanto, il presente avviso con i contenuti e secondo le modalità disposte dal TAR Lazio.

1) Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:

TAR Lazio, sede di Roma, Sez. III-*quater*, R.G. n. 11210/2009.

2) Nome dei ricorrenti e amministrazione intimata:

Ricorrente: Provincia Italiana della Congregazione dei Figli dell'Immacolata Concezione in amministrazione straordinaria, in persona dei Commissari Straordinari dott.ssa Stefania Chiaruttini, dott.ssa Carmela Regina Silvestri e prof. avv. Vincenzo Sanasi d'Arpe, rappresentata e difesa dal prof. avv. Marcello Clarich e domiciliata presso il suo Studio in Viale Liegi n. 32, 00198 – Roma.

Amministrazione intimata: Regione Lazio, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Barone e domiciliata presso l'avvocatura dell'ente in via Marcantonio Colonna n. 27, 00192 – Roma; Commissario *ad acta pro tempore* per la Sanità della Regione Lazio, non costituito in giudizio;

3) Estremi dei provvedimenti impugnati e sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso.

provvedimento del 24 giugno 2009, n. 43 pubblicato nella BURL Lazio del 28 settembre 2009 n. 36, nonché ogni altro atto connesso e comunque conseguente a quelli in questa sede impugnati, ancorché non conosciuto dalla parte ricorrente, ivi compresa ogni documento e/o attività istruttoria sulla base della quale è stata disposta la ripartizione delle di finanziamento a valer per il 2008 in ordine a, per quanto di ragione, della DGR Lazio n. 1050 del 28 dicembre 2007.

Si è domandato l'annullamento del succitato provvedimento per i seguenti motivi:

La Congregazione religiosa ricorrente è titolare nella Regione Lazio della struttura sanitaria IDI-IRCCS che è al contempo qualificato anche quale Ospedale classificato equiparato, nell'ambito dell'area territoriale AUSL RME. La struttura ospedaliera IDI è quindi classificata ospedale generale di zona ed è al tempo stesso un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di natura privata ai sensi del d.lgs. n. 288/2003. In quanto tale, è equiparato sotto ogni profilo (in particolare organizzativo e gestionale) alle strutture ospedaliere pubbliche anche ad alta specializzazione e partecipa con le strutture pubbliche a fornire le prestazioni ospedaliere del Servizio Sanitario Regionale (di seguito anche "SSR") ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 12, della legge n. 502/1992.

La modifica della DGR n. 1050/2007 con il provvedimento impugnato è derivata, come emerge dalle motivazioni dello stesso, dal sopravvenire di maggiori risorse disponibili per il finanziamento del SSR in relazione all'anno 2008 nonché per la definizione di alcuni contenziosi riferiti all'impugnazione della stessa DGR n. 1050/2007 (in particolare, l'impugnazione da parte della Fondazione Santa Lucia). All'esito della nuova quantificazione disposta dal provvedimento impugnato, alla struttura ricorrente è stato riconosciuto in modo illegittimo il medesimo ammontare riconosciuto con la precedente DGR n. 1050/2007 pari complessivamente a € 4.506.413,00, mentre alla Fondazione Santa Lucia è stato riconosciuto un ammontare pari a € 9.391.885,00 per l'attività di alta specializzazione e la complessità organizzativa e un ammontare pari a € 3.500.000,00.

Con l'unico motivo di diritto, la ricorrente ha lamentato la violazione per falsa applicazione degli artt. 2, 4, 8-quinquies e 8-sexies del d.lgs. n. 502 del 1992; del DPCM 29 novembre 2001; la violazione per falsa applicazione dell'art. 3 della L. n. 241 del 1990 per carenza assoluta di motivazione; la violazione dell'art. 7 e ss. della L. n. 241 del 1990; violazione del giusto procedimento; eccesso di potere; per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, contraddittorietà, illogicità, disparità di trattamento, comportamento perplessivo e violazione dell'art. 97 della Costituzione.

In particolare, è stato evidenziato che, a fronte delle qualificazioni soggettive della struttura ricorrente (IRCCS in campo dermatologico, Ospedale classificato, Ospedale generale), della sua complessa organizzazione sanitaria e degli elevati standard operativi, strutturali e organizzativi che ne fanno anche in campo scientifico una delle più qualificate strutture in ambito europeo, non ha avuto una remunerazione extra-

tariffaria di funzioni (disposta dal provvedimento impugnato) corrispondente alle effettive funzioni che la stessa svolge nel SSR.

In primo luogo, è stato contestato lo svolgimento del procedimento da parte dell'amministrazione regionale al fine dell'identificazione delle strutture destinatarie del fondo e delle modalità di riparto dello stesso. Non sono conosciuti, e comunque idonei, i dati e i parametri utilizzati per giungere alle quantificazioni attribuite in via definitiva. Inoltre, non è stato chiarito e non appare idoneo il riferimento svolto ai dati del precedente anno 2006, ben potendo essere utilizzato un periodo temporale più ampio e più significativo. Peraltro, non vi è stato un coinvolgimento delle strutture anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge n. 241/1990 al fine di individuare parametri più attendibili per la ripartizione del fondo.

Con specifico riferimento alle pubblicazioni scientifiche, rilevanti ai fini dell'attribuzione della quota del fondo, è stata contestata la metodologia utilizzata che si è basata esclusivamente sull'interrogazione del motore "PUBMED". Ciò non solo perché non risulta noto chi, in che modo e con quali criteri è stato interrogato, ma soprattutto perché tale metodo non offre alcuna garanzia di completezza e di conoscenza dei dati.

In ogni caso, risulta violato il principio del giusto procedimento. Ciò anche perché l'amministrazione regionale, anche in violazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990, non ha comunicato l'eventuale esito negativo della verifica svolta e l'esclusione dal beneficio della struttura ricorrente. Se fosse stato correttamente applicato il principio del giusto procedimento e se fossero state correttamente attivate le garanzie procedurali previste dall'ordinamento la struttura ricorrente avrebbe avuto la possibilità di contribuire in contraddittorio alla corretta individuazione dei dati e dei parametri rilevanti ai fini dell'attribuzione della quota del fondo. In particolare, il provvedimento impugnato non considera l'attività che la struttura ricorrente svolge come IRCCS.

L'esclusione dell'IDI dal finanziamento è inoltre priva della benché minima motivazione ed è stata disposta in assenza di partecipazione istruttoria da parte della stessa struttura sia con riferimento agli esiti che l'hanno riguardata sia a quelli afferenti alle altre strutture sanitarie. Il provvedimento è illegittimo anche per assoluta carenza di istruttoria.

Il provvedimento impugnato non considera che l'Ospedale ricorrente oltre ad essere Ospedale generale è anche IRCCS, la cui qualifica è stata rinnovata con DM

15.2.2015 all'esito di una puntuale istruttoria e di risultanze molto positive come emerge dal verbale di "valutazione insite visit" del 18.11.2014. In tale sede è stata vagliata la compatibilità e la coerenza dell'attribuzione della qualifica di IRCCS con la programmazione regionale. Inoltre, è emersa l'imponenza quantitativa e qualitativa dell'IRCCS-IDI, la quale è dotata di 303 posti letto per acuti e 44 posti in DH con ben 12 branche specialistiche. Molto significativi sono i dati che emergono dall'ASP Laziosanità in relazione al periodo temporale 2004/2008: l'IRCCS-IDI è un punto di riferimento nazionale e non solo regionale come dimostra l'altissima incidenza di prestazioni rese a pazienti extra-regionali, pari al 40% dei ricoveri complessivi.

Il provvedimento impugnato è illegittimo perché non ha svolto una puntuale ed effettiva analisi dei dati come sopra sintetizzati, delle peculiarità soggettive della struttura con le sue diverse qualificazioni rilevanti e della complessità dell'attività anche con riferimento alla ricerca.

Le ragioni della ricorrente emergono anche considerando la rideterminazione effettuata a favore della Fondazione Santa Lucia, a seguito dell'impugnazione da parte di quest'ultima dell'originaria ripartizione di cui alla DGR n. 1050/2007. Quest'ultima struttura è passata da nessun contributo a € 12.500.000,00 di cui € 9.300.000,00 riconosciuti in relazione all'attività di specializzazione complessità organizzativa e € 3.500.000,00 riconosciuti per le pubblicazioni scientifiche rilevate.

Nel caso della ricorrente, invece, l'attribuzione di quota è assolutamente insufficiente. In sostanza, la remunerazione disposta non reca alcun riconoscimento extra-tariffario per le specifiche funzioni svolte come Ospedale e come IRCCS e reca solo le tariffazioni ordinarie (DM Sanità) ferme a valori del 1994 per i ricoveri e al 1996 per le attività ambulatoriali. Situazione ulteriormente ingiustificata perché tali tariffe riguardano le sole Case di cura e non anche le strutture come la ricorrente.

Alla ricorrente è stato riconosciuto un ammontare pari a € 4.500.000,00. Tuttavia, se si parametrizza tale risultato alle sole attività scientifiche, emerge che – in base ai criteri valevoli per la Fondazione Santa Lucia – l'ammontare da riconoscere all'IRCCS-IDI dovrebbe essere pari a € 3.300.000,00. A ciò andrebbe aggiunta l'ulteriore contribuzione relativa all'attività medica, chirurgica e ambulatoriale, anche di alta specializzazione e complessità operativa, propria dalla struttura nella sua duplice configurazione Ospedale/IRCCS anche tenendo conto della "site visit" del 18.11.2014 all'esito della quale è stata riconfermata la qualifica di IRCCS.

In questa situazione, non è dato comprendere quali siano stati i percorsi logici e i dati

di input che hanno poi condotto l'amministrazione regionale ad adottare il provvedimento impugnato. I vizi rilevati assumono ancor maggior valore perché il fondo di cui è causa sostituisce ogni altra forma di finanziamento delle funzioni.

La ricorrente ha concluso per l'accoglimento del ricorso e quindi per l'annullamento dei provvedimenti impugnati e, in particolare, del DCA n. 43/2009 di cui sopra, previo accoglimento dell'istanza istruttoria volta a rendere conoscibili gli atti e la documentazione relativa all'iter procedimentale seguito, all'istruttoria svolta e alla determinazione della relativa quantificazione con riferimento alla ricorrente e agli altri beneficiari.

4) Indicazione dei controinteressati:

“I soggetti che vedrebbero ridursi il fondo qualora esso fosse accolto” ossia collocati nelle posizioni da 1 a 105 nell'elenco di cui al DCA n. 43/2009 (vedi allegato).

5) Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (r.g. 11210/2009) nella seconda sottosezione **“Ricerca ricorsi”, rintracciabile all'interno della seconda sottosezione **“Lazio - Roma”** della sezione **“T.A.R.”**.**

6) La presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata dall'ordinanza del TAR Lazio, sede di Roma, Sez. III-quater, 29 marzo 2018, n. 3534.

7) Il testo integrale del ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati riportato nel DCA n. 43/2009 sono allegati e scaricabili.

prof. avv. Marcello Clarich